

SI RIPRENDE LA RELAZIONE DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Marolda-Petilli a venire alla tribuna per riferire sulle petizioni.

MAROLDA-PETILLI, relatore. A nome della vostra Commissione, ho l'onore di riferire sulla petizione di numero 11,953.

Un tal Lioce Giovanni Battista, di Noicattaro, provincia di terra di Bari, reclama contro l'ingiuntogli pagamento di una doppia tassa di ricchezza mobile impostagli sopra un suo fabbricato, e della quota di prestito forzoso nazionale superiore alla sua rendita effettiva, e domanda, in esecuzione del decreto di quel direttore demaniale, la restituzione delle somme indebitamente sborsate.

Risulta infatti dalla petizione del Lioce che esso si era diretto replicate volte al direttore compartimentale di quella provincia, e che nel 25 giugno 1867, col foglio n° 6261, quel direttore accoglieva la sua domanda, e tra le altre cose che si leggono nel foglio in risposta al Lioce, io trovo che si esprimeva così:

« Attesochè, dopo le informazioni prese, la domanda è giustificata in fatto e in diritto, poichè si tratta di un puro errore materiale, decreta, ecc. »

Ed infatti collo stesso ufficio quel direttore ordinava a giusta ragione a quell'agente delle tasse perchè avesse fatto lo sgravio al reclamante.

Il petente intanto nella sua petizione non dice le ragioni per le quali non gli venne fatto lo sgravio, ma si contenta però di asserire che egli seguitava a pagare, all'epoca in cui faceva la petizione, una doppia tassa.

La vostra Commissione, avendo preso in considerazione le leggi e documenti che regolano questa materia, e vedendo che non si può certamente pretendere che si debba pagare due volte la stessa tassa, e ritenendo in conseguenza che debba essere il petente rimborsato di ciò che venne da lui indebitamente pagato, propone che questa petizione sia inviata al ministro delle finanze perchè vi provveda.

(La Camera approva.)

Riferisco sulla petizione di n° 12,054.

Trentatré proprietari del comune di Serre in Principato Citeriore ricorrono alla Camera per essere esonerati dal pagamento di una tassa denominata del bacino del fiume Sele.

È da sapere che nel 1857 il Governo borbonico tentò di bonificare la sponda occidentale del fiume Sele, la quale s'impaluda verso la così detta Piana di Eboli. E per ottenere questo intento, fra gli altri espedienti che adottò, vi fu una tassa sulle proprietà che si credette avrebbero usufruito di questa bonificazione.

Tra i proprietari che furono obbligati a pagare la tassa vi sono anche questi del comune di Serre che

ora si volgono a voi. Essi espongono che il loro abitato di Serre e le loro campagne non sono veramente sulla sponda occidentale del fiume Sele, ma invece sono sulla sponda orientale del detto fiume, dove non vi è impaludamento, e quindi non sorge necessità di bonificazioni, e per conseguenza non sarebbero stati tenuti a pagare. Ricordano che il loro abitato è a circa 50 chilometri di lontananza dalla pianura ed è sito su di una vetta, per lo che non si può accampare la ragione igienica, che si potrebbe addurre; nè cessano dal ricordare, che tra le loro proprietà e il fiume vi è il bosco di Persano che era ed è esente dalla tassa. Espongono pure che la tassa non era stata imposta che per cinque anni, e che conseguentemente avrebbero dovuto cessare dal pagamento fino dal 1862, essendo stata decretata nel 1857.

La vostra Commissione, considerando che la tassa è veramente imposta fino ad un certo punto senza quel giusto criterio che si doveva, e ritenendo che fino dal 1862 si avrebbe dovuto cessare dal pagarla, o che almeno sarebbe stata necessaria una proroga di legge che ne avesse confermato il pagamento, crede doversi proporre d'inviare questa petizione al Ministero dei lavori pubblici affinchè sieno prese in considerazione le ragioni esposte da quei proprietari.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Ministero accetta l'invio, ma non colla determinazione quasi risolvente la questione della illegittimità di questa tassa, perchè la Camera conosce che in generale le tasse per le bonifiche derivano dalla legge del 1855 che regolava quella materia nelle provincie meridionali. Quindi, nell'accettare l'invio, il Ministero si riserva di esaminare la questione.

MAROLDA-PETILLI, relatore. Ho chiesta la parola per dare un semplice schiarimento al signor ministro. Forse mi sarò espresso male quando ho parlato la prima volta; io ho detto che la tassa era stata imposta in quella località, in quel bacino, e non già che era stata decretata per tutte le bonificazioni dell'ex-regno per lo spazio di cinque anni, e che io credeva essere necessario che, dopo cinque anni (almeno è questo il mio personale parere, nè so se la Commissione pensa come me), occorresse una nuova legge per riconfermare nel Governo la facoltà, dopo il 1862, di seguitare ad esigere una tassa, la quale diversamente non trovava una ragione legale per essere esatta.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi occorre di chiarire che quando parlai di tasse imposte per legge, non voleva dire che ciò avvenisse in tutto il regno; perchè sanno bene l'onorevole relatore e la Camera che queste tasse s'impongono fino ad un certo raggio, in ragione dell'utilità che si può risentire da quei lavori.

Per altro, non mi oppongo menomamente all'invio di questa petizione al Ministero; solo non vorrei che vi andasse in maniera da far supporre che la Camera